

VERBALE DI ACCORDO

Milano, 3 maggio 2017

Tra

EDF EN SERVICES ITALIA S.r.l. (di seguito "La Società"), rappresentata da Timothy Fratta e Luisella Anastasio

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM/CGIL, rappresentata da Emilio Miceli, Luca Barbetti e Mauro Tudino

FLAEI CISL rappresentata da Carlo De Masi, Carlo Meazzi e Gianmaria Stefanelli

UILTEC/UIL, rappresentata da Paolo Pirani, Carmelo Prestileo e Debora Del Fiacco

premesso che

- ❖ in data 28 dicembre 2016 tra la Società e le Organizzazioni Sindacali Nazionali è stata sottoscritta una specifica intesa, avente i requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015, per la definizione di un premio di risultato relativo all'anno 2016, la cui erogazione è prevista nel mese di luglio 2017;
- ❖ il verbale del 28 dicembre 2016 ha prorogato la validità – per l'anno 2016 – dei precedenti accordi sindacali sul premio di risultato per la Società che erano giunti a scadenza il 31 dicembre 2015 (Il "Premio di Risultato");
- ❖ tale accordo ha introdotto la facoltà per i dipendenti a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato ed ove ricorrano i presupposti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, di optare per la conversione del Premio di Risultato in servizi e prestazioni welfare tra quelli previsti dall'art. 51, comma 2, lett. f), f-bis), f-ter del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917);
- ❖ la facoltà di cui al punto precedente, di natura sperimentale ed applicabile alle sole erogazioni effettuate nel 2017, è stata subordinata alla sottoscrizione del presente accordo di prima applicazione, attraverso cui definire risorse disponibili, modalità, termini e condizione della conversione del Premio di Risultato in servizi welfare;
- ❖ EDF EN SERVICES ITALIA S.r.l. ha adottato da tempo, un articolato programma di welfare aziendale destinato ai propri dipendenti ("SERVICES per Te").


si conviene e si stipula quanto segue

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, il quale è conforme anch'esso alle previsioni di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81 del 2015.
- 2) Entro il 30 giugno 2017 i dipendenti beneficiari del Premio di Risultato a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del 10% potranno scegliere, entro i limiti di valore previsti dalla normativa vigente (Euro 3.000 lordi), se ricevere il Premio di Risultato in forma monetaria oppure convertire il medesimo, come di seguito specificato, in servizi e prestazioni welfare tra quelli indicati nell'allegato al presente accordo. Resta inteso che



in assenza di scelta il Premio di Risultato sarà erogato integralmente in forma monetaria.

- 3) In caso di conversione del Premio di Risultato in servizi e prestazioni welfare, al dipendente sarà accreditato, su un conto virtuale individuale (il "Conto Welfare"), un importo figurativo (il "Credito Welfare") pari al Premio di Risultato convertito come di seguito specificato.
- 4) Le risorse derivanti da tale Credito Welfare si intendono aggiuntive e non sostitutive dei servizi welfare oggi disponibili attraverso ("SERVICES per Te"), la cui offerta di beni e servizi formerà oggetto di confronto e approfondimento tra le Parti. In particolare, si darà luogo a specifici incontri, su richiesta di una delle Parti firmatarie della presente intesa e in ragione di almeno 2 l'anno, sia in una logica di monitoraggio e verifica della sperimentazione nel corso del 2017 sia in una logica propositiva finalizzata al miglioramento complessivo del sistema di welfare
- 5) La puntuale indicazione dei termini, modalità e condizioni di fruizione dei servizi welfare, saranno specificamente disciplinati da un apposito regolamento che verrà reso noto a ciascun dipendente.
- 6) Per l'individuazione dei beneficiari e delle modalità di erogazione si fa riferimento alla regolamentazione contenuta negli accordi sindacali istitutivi del Premio di Risultato.
- 7) I beneficiari del Premio di Risultato - su base volontaria - potranno opzionare, pertanto, le seguenti possibilità:
 - erogazione del Premio di Risultato in forma esclusivamente monetaria. In questo caso l'importo lordo verrà corrisposto con il cedolino del mese di luglio 2017;
 - conversione del Premio di Risultato in Credito Welfare. La conversione potrà essere effettuata per un importo del Premio di Risultato che non potrà essere superiore al 60% del valore del premio individualmente spettante, fatta eccezione per la destinazione ai fondi negoziali di previdenza complementare che in tal modo si intendono ulteriormente promuovere e verso i quali è possibile una conversione fino al 100% dell'importo, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa (Euro 3.000 lordi). Il Credito Welfare potrà essere utilizzato entro il 30 novembre 2017. La quota di Premio di Risultato non convertita verrà corrisposta con il cedolino del mese di luglio 2017.
- 8) I dipendenti che, avendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, avranno scelto la conversione del Premio di Risultato, riceveranno dalla Società un credito welfare aggiuntivo del valore fisso e predeterminato pari al 18% del valore della quota di Premio convertito, che sarà anch'esso accreditato sul Conto Welfare e potrà essere esclusivamente utilizzato per la fruizione dei servizi e prestazioni welfare di cui all'allegato al presente accordo e che saranno ulteriormente dettagliati nell'ambito della piattaforma ("SERVICES per Te"). In tale contesto sarà dato esplicito risalto al ruolo delle Parti Sociali in quanto - come previsto dalle norme di legge (Legge di Stabilità 2016 e 2017) - "gli importi dei premi di risultato correlati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione devono essere erogati, in forma monetaria o servizi/prestazioni welfare, in esecuzione di contratti aziendali o territoriali".




2


- 9) In ragione della natura sperimentale della presente intesa – che si intende valida per quanto riguarda il Premio di Risultato 2016 (cassa 2017) - le Parti concordano di valutare l'andamento a consuntivo dell'attuazione del presente accordo, sia in termini di % di adesioni sia in termini di modalità di conversione effettuate, e di apportare le opportune modifiche che saranno ritenute necessarie nell'ambito della negoziazione del premio di risultato per gli anni a venire.
- 10) Nel medesimo ambito negoziale e tenuto conto della complessa natura tecnico-giuridica del tema, le Parti si danno atto della necessità di effettuare i più ampi approfondimenti per definire una effettiva relazione tra gli attuali strumenti di welfare e quanto offerto dal Fondo negoziale di Assistenza Sanitaria Integrativa di riferimento al fine di garantire una più vasta gamma di servizi fruibili.
- 11) Per i beneficiari del Premio di Risultato che nel corso del 2016 siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente in misura superiore al valore previsto dalla legge (Euro 80.000), l'ammontare del Premio di Risultato sarà erogato esclusivamente in forma monetaria.
- 12) Il Premio di Risultato erogato in forma monetaria e/o il Credito Welfare non avranno alcuna incidenza su qualsivoglia istituto retributivo - sia esso diretto, indiretto e differito, presente e futuro, da qualunque fonte, contrattuale o legislativa, previsto e/o disciplinato - e ciò anche ai fini del TFR ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120, comma secondo, codice civile.
- 13) Gli eventuali importi residui presenti sul Conto Welfare individuale al 30 novembre 2017, comprensivi del credito welfare aggiuntivo di cui al punto 8) e non ancora fruiti, saranno accreditati integralmente, entro il mese di dicembre 2017, sulla posizione individuale presso il Fondo negoziale di previdenza complementare al quale il dipendente aderisce. Nel caso in cui il dipendente non sia titolare di una posizione presso un fondo negoziale di previdenza complementare, gli eventuali importi residui saranno liquidati, al netto del credito welfare aggiuntivo, con il cedolino del mese di dicembre 2017, con l'applicazione degli specifici oneri fiscali e contributivi previsti dalla legge.
- 14) Resta inteso che le previsioni definite con il presente accordo – da depositarsi secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs 151/2015 – troveranno applicazione limitatamente al Premio di Risultato maturato nell'esercizio 2016, da erogarsi nel luglio 2017.

Letto confermato e sottoscritto.


EDF EN SERVICES ITALIA S.r.l.




FILCTEM CGIL



FLAEP CISL



FILTEC UIL



Juoco Zehet

ALLEGATO

Tipologie di beni, servizi e prestazioni per i quali è possibile utilizzare il credito welfare

- ✓ Versamenti aggiuntivi al Fondo di Previdenza Integrativa al quale il dipendente è iscritto;
- ✓ Somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari del dipendente, di servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
- ✓ Opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria utilizzabili dal dipendente o suoi familiari;
- ✓ Somme e prestazioni per la fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti del dipendente;
- ✓ Voucher che consentono l'acquisto di beni e servizi complessivamente per un valore normale non superiore nell'anno ad € 258,23.

2



es

4

17





GA